

Proposta n° 14 AREA TERZA Data 04/07/2017		
---	---	--

COMUNE DI CAPACI

AREA METROPOLITANA CITTA' DI PALERMO

AREA III Ambiente e Manutenzione

Originale di Ordinanza del
Sindaco

N44 del Reg. Data <i>05/07/2018</i>	OGGETTO	Ordinanza contingibile ed urgente per urgente per bruciatura di materiale agricolo derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco. Disciplina dei fuochi controllati in agricoltura - Anno 2018 -
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ Missione _____ Titolo _____ Programma _____ Macroaggregato _____		NOTE

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Sindaco Pietro Puccio, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Il Funzionario Responsabile dell'Area III – Manutenzione Ambiente e Cimitero -. responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di ordinanza avente ad oggetto: "Ordinanza contingibile ed urgente per urgente per bruciatura di materiale agricolo derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco- Disciplina dei fuochi controllati in agricoltura - Anno 2018 -".

Premesso che con il Decreto Legge n° 91 del 24/06/2014 sono state introdotte novità al sistema di tracciabilità dei rifiuti reintrucendo all'art.14 –comma 8/b la possibilità di smaltimento dei residui vegetali derivanti da sfalci , potature e pulitura dei terreni agricoli e forestali mediante combustione in loco, previa apposita ordinanza sindacale per la regolamentazione delle modalità;

Considerato che nel territorio comunale sono presenti molteplici coltivazioni agricole di orti , giardini e oliveti a carattere familiare , ubicate anche in terreni impervi e/o in zone isolate, con difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei rifiuti vegetali ad appositi centri di gestione;

Visto il Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi approvato con 12 gennaio 2005; decreto presidenziale di difesa;

Ritenuto di dover proporre l'adozione di idonei provvedimenti di regolamentazione, di competenza dell'Autorità locale di Protezione Civile e Pubblica Sicurezza;

Considerato che :

- La bruciatura dei residui vegetali è pratica tradizionale volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici;
- La bruciatura ha anche lo scopo ed il vantaggio di determinare un controllo indiretto delle malattie delle piante, riducendo addirittura eliminando i trattamenti chimici;

Ritenuta altresì, alla luce delle novità normative sopravvenute, di dover provvedere all'adeguamento della disciplina di riferimento, per quanto di competenza dell'Autorità Locale;

Visto l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. di cui D.Lgs 267/2000 e s.m.i., con particolare riguardo ai provvedimenti contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Visti :

- l'art. 24 della direttiva 19 novembre 2008 ,n° 2008/98/CE, direttiva del Parlamento Europeo e del consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, Norme in materia ambientale";
- la Direttiva Europea 200/29C.E.;
- la legge regionale 31 agosto 1998 n° 14 che dispone le norme in materia di protezione civile;

Viste :

- La Legge Regionale 6 Aprile 1996 n° 16 che dispone :
 - 1) All'art. 33 attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione per la protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché la garanzia per la sicurezza delle persone;
- All'art. 42 " Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi , nel quale vengono definiti aziende, enti e istituzioni che sono tenuti a mantenere pulite le scarpate delle vie di comunicazione di loro competenza;
- La Legge Nazionale n° 353 del 21/11/2000" Legge – quadro in materia d'incendi boschivi;

Visti il D.Lgs. n° 91/2014 che permette la ripulitura delle aree agricole e forestali, consentire e disciplinare su tutto il territorio comunale, la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco ;

Considerato che la presenza sui suoli agricoli di importanti quantità di residui vegetali possono creare situazioni di pericolo sia in casi di incendi sia in caso di forte piogge, mediante il trascinarsi degli stessi nei canali di scolo e poi nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e alterazione delle capacità di deflusso;

Attesa la necessità di dover adottare nel contempo opportuni provvedimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Ritenuta la competenza in materia;

Richiamati:

- Il D. lgs n° 152/2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- La L.R. n° 9/2010 e ss.mm.ii. “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;
- L’Ordinanza n° 5/Rif del 07/06/2016 emanata dal Presidente della Regione Siciliana d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Il D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- La Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;
- Il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n° 1265 e ss.mm.ii.

PROPONE DI ORDINARE

- 1. E’ fatto assoluto divieto**, in tutto il territorio comunale ed in particolar modo in prossimità di boschi, terreni cespugliati e nei terreni agricoli ricadenti **all’interno del territorio comunale dal 15 giugno al 15 ottobre** :
 - Di accendere fuochi , far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
 - Di usare motori, fornelli inceneritori che producano faville o braci;
 - Di bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui, di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabile nelle aree suddette;
2. Che su tutto il territorio comunale è consentita in loco la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura e ripulitura, secondo le disposizione seguenti:
 - a) la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione stesso, in piccoli cumoli, nelle prime ore della giornata e precisamente dalle ore 5,30 alle ore 8,00 antimeridiane di tutti i giorni lavorativi ad esclusione domeniche e festivi;
 - b) Durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - c) La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata che **non possono essere maggiore di metri 3 x 3**, avendo cura di isolare il sito di combustione tramite una fascia libera da residui vegetali e di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
 - d) Possono essere destinati alla combustione all’aperto **massimo 3 metri steri** (lo stero è l’unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo) al giorno per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripulitura dai fondi in cui sono stati prodotti. L’operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide e comunque **in assenza di vento**;
 - e) La combustione deve essere effettuata lontana dagli edifici di terzi, ad almeno 20 metri dalle abitazioni, strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 100 dalla zone boscate;
 - f) Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
 - g) è consentito l’accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in composto per la triturazione e spargimento in loco per la stessa finalità;
 - h) il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologi che o ambientali non favorevoli ;
 - i) Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dal letto di caduta o lasciati in piccoli cumuli ciascuno non superiore ad un terzo di metro stero; ove non è possibile nessuno dei processi di naturale biodegradabilità o se è consentito distruggerle, solo nelle prime ore della giornata o comunque non oltre le 9,00; solo se la zona circostante sarà stata pulita per un raggio di almeno 10 metri dal punto in cui si procederà alla bruciatura del materiale;

3- Nel periodo compreso dal 15 settembre al 15 ottobre, sempreché le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale al locale Distaccamento Forestale e dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere :

- alla bruciatura delle stoppie e residui di sfalci e potature a condizione che vengono tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare solchi idonei ad impedire il passaggio del fuoco. Le operazioni di bruciatura dovranno iniziare all'interno del perimetro dei solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme;
- alla distruzione dei residui derivanti dalla politura di coltivazione agricoli specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti orti, ecc. nelle prime ore della giornata;
- la bruciatura dei materiali dovrà effettuarsi preferibilmente nelle giornate umide e comunque sempre in assenza di vento;
- E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residue esercitando la dovuta sorveglianza fino a che ogni rischio di riaccensione o di propagazione non sia scongiurato.

PROPONE DI DISPORRE

- Che le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza siano puniti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii. e ai sensi della Legge 689/1981 con la sanzione minima di euro 25,00 e massima di euro 500,00, da graduarsi sulla base della gravità della violazione e della ripetitività dell'infrazione commessa;
- Che è sempre fatta salva ogni applicazione di più gravi sanzioni amministrative, pecuniarie e/o penali previste, ove ricorrano gli estremi, da quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, dall'art. 650 del C.P. e ove costituiscono reato e/o siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura;
- Che dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;
- Che le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

DISPORRE ALTRESI'

La trasmissione del presente provvedimento:


- al Corpo Forestale;
- al Comando della Polizia Municipale;
- alla Stazione Carabinieri di Capaci;
- all' Area V – Protezione civile;
- all' Area III Ambiente e Manutenzione;

quali incaricati della vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento per quanto di rispettiva, applicando le sanzioni previste dalla normativa vigente;

dare mandato all'ufficio segreteria generale di trasmettere il presente atto anche al Responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line nel sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n. 9 del 30/1/15.

PROPONE DI AVVERTIRE

Che il Responsabile Area III Ambiente e Manutenzione è il geom. Rocco Virga alla quale chiunque si potrà rivolgere per comunicare e ottenere ogni utile informazione;



Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al TAR di Palermo nel termine di 60 (sessanta) giorni dall'affissione del presente provvedimento, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 (centoventi) giorni.

E fatto obbligo a chiunque di osservare a fare osservare la presente ordinanza.

Il Responsabile del procedimento

Geom. Rocco Virga

Vista la superiore proposta si esprime parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità tecnica.

Il Funzionario Responsabile

Geom. Rocco Virga

IL SINDACO

VISTA la superiore proposta di ordinanza;

RITENUTA la proposta in epigrafe meritevole di approvazione;

VISTE le leggi vigenti in materia;

ORDINA

- 1- **E' fatto assoluto divieto**, in tutto il territorio comunale ed in particolar modo in prossimità di boschi, terreni cespugliati e nei terreni agricoli ricadenti **all'interno del territorio comunale dal 15 giugno al 15 ottobre** :
 - Di accendere fuochi , far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
 - Di usare motori, fornelli inceneritori che producano faville o braci;
 - Di bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui, di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabile nelle aree suddette;
- 2- Che su tutto il territorio **comunale è consentita in loco la combustione** del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura e ripulitura, secondo le disposizione seguenti:
 - a) la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione stesso, in piccoli cumoli, nelle prime ore della giornata e precisamente **dalle ore 5,30 alle ore 8,00 antimeridiane di tutti i giorni lavorativi ad esclusione domeniche e festivi**;
 - b) Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - c) La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata che **non possono essere maggiore di metri 3 x 3**, avendo cura di isolare il sito di combustione tramite una fascia libera da residui vegetali e di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
 - d) Possono essere destinati alla combustione all'aperto **massimo 3 metri steri** (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo) al giorno per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripulitura dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide e comunque **in assenza di vento**;
 - e) La combustione deve essere effettuata lontana dagli edifici di terzi, ad almeno 20 metri dalle abitazioni, strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 100 dalla zone boscate;

- f) Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
- g) è consentito l'accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in composto per la triturazione e spargimento in loco per la stessa finalità;
- h) il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche che o ambientali non favorevoli ;
- i) Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dal letto di caduta o lasciati in piccoli cumuli ciascuno non superiore ad un terzo di metro stero; ove non è possibile nessuno dei processi di naturale biodegradabilità o se è consentito distruggerle, solo nelle prime ore della giornata o comunque non oltre le 9,00; solo se la zona circostante sarà stata pulita per un raggio di almeno 10 metri dal punto in cui si procederà alla bruciatura del materiale;

3- Nel periodo compreso dal 15 settembre al 15 ottobre, sempreché le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale al locale Distaccamento Forestale e dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere :

- alla bruciatura delle stoppie e residui di sfalci e potature a condizione che vengono tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare solchi idonei ad impedire il passaggio del fuoco. Le operazioni di bruciatura dovranno iniziare all'interno del perimetro dei solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme;
- alla distruzione dei residui derivanti dalla politura di coltivazione agricoli specializzate, tipo oliveti, vigneti , mandorleti orti, ecc. nelle prime ore della giornata;
- la bruciatura dei materiali dovrà effettuarsi preferibilmente nelle giornate umide e comunque sempre in assenza di vento;
- E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona , di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residue esercitando la dovuta sorveglianza fino a che ogni rischio di riaccensione o di propagazione non sia scongiurato.

DISPONE

- Che le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza siano puniti, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii. e ai sensi della Legge 689/1981 con la sanzione minima di euro 25,00 e massima di euro 500,00, da graduarsi sulla base della gravità della violazione e della ripetitività dell'infrazione commessa;
- Che è sempre fatta salva ogni applicazione di più gravi sanzioni amministrative, pecuniarie e/o penali previste, ove ricorrano gli estremi, da quanto disposto dal D,Lgs. 152/2006, dall'art. 650 del C.P. e ove costituiscono reato e/o siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura;
- Che dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;
- Che le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

DISPONE ALTRESI'

La trasmissione del presente provvedimento:

- al Corpo Forestale;
- al Comando della Polizia Municipale;
- alla Stazione Carabinieri di Capaci;
- all' Area V – Protezione civile;
- all' Area III Ambiente e Manutenzione;

quali incaricati della vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento per quanto di rispettiva, applicando le sanzioni previste dalla normativa vigente;

dare mandato all'ufficio segreteria generale di trasmettere il presente atto anche al Responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line nel sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n. 9 del 30/1/15.

AVVERTE


Che il Responsabile Area III Ambiente e Manutenzione è il geom. Rocco Virga alla quale chiunque si potrà rivolgere per comunicare e ottenere ogni utile informazione;

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al TAR di Palermo nel termine di 60 (sessanta) giorni dall'affissione del presente provvedimento, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 (centoventi) giorni.

E fatto obbligo a chiunque di osservare a fare osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO

Pietro Puccio



Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Somma)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Somma)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Somma)